

Inserimento nel sistema di sostentamento del clero dei sacerdoti stranieri che svolgono il ministero a favore dei loro connazionali immigrati in Italia

Si pubblica in ritardo, rispetto alla sua approvazione e alla "recognitio", la seguente delibera, che arricchisce l'art. 1 del "Testo Unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi" (Notiziario C.E.I./1991, pp. 145-158), integrandolo con l'inserimento nel sistema del sostentamento del clero dei sacerdoti stranieri che svolgono il ministero pastorale a favore dei loro connazionali in Italia.

La delibera è stata approvata dalla XLIV Assemblea Generale del 18-22 maggio 1998 con 193 voti favorevoli, due contrari e un astenuto; la maggioranza richiesta era di 172 voti, pari ai due terzi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.

In tale modo, i Vescovi italiani, motivati dalla loro responsabilità nei confronti delle Chiese affidate al loro ministero episcopale, con la presente delibera, hanno riconosciuto che tra coloro che svolgono servizio pastorale in favore della diocesi sono da considerare anche i sacerdoti stranieri che, a certe precise e rigorose condizioni, esercitano a tempo pieno il loro ministero tra i loro connazionali immigrati in Italia. Inoltre hanno voluto assicurare l'assistenza religiosa alle comunità dei fedeli immigrati delle diverse etnie, presenti in Italia in numero sempre crescente, le cui diversità di cultura, di lingua, di abitudini rendono problematico il pieno inserimento di tali fedeli nelle comunità parrocchiali locali.

Una risposta efficace alla domanda di assistenza religiosa ai fedeli immigrati viene offerta, così, da sacerdoti della stessa nazionalità, garantendo altresì una adeguata continuità nel cammino di fede e nell'appartenenza ecclesiale avviati nel paese di provenienza.

Questa forma di ministero rappresenta certamente un servizio svolto in favore delle diocesi remunerabile ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dà perciò titolo all'inserimento di tali sacerdoti nel sistema di sostentamento del clero.

Ottenuta la prescritta "recognitio" della Santa Sede con lettera n. 6304/98/RS del 30 luglio 1998 della Segreteria di Stato, la delibera viene promulgata nel presente numero di Notiziario con decreto n. 412/99 del Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I.

“Recognitio” della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

Prot. n. 6304/98/RS

Eminenza Reverendissima,

La Congregazione per i Vescovi ha qui trasmesso, per competente esame di questa Sezione per i Rapporti con gli Stati, il testo della modifica che la XLIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha apportato, di recente, al “Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (Delibera C.E.I. n. 58)”. Detta variazione aggiunge la lettera m) all’art. 1, §1 della menzionata Delibera n. 58, e stabilisce che anche i sacerdoti stranieri, che esercitano il ministero a favore di loro connazionali immigrati in Italia, sono da annoverare tra coloro che svolgono servizio in favore della diocesi.

Il medesimo Dicastero si premurava di informare che Vostra Eminenza aveva chiesto, nello stesso tempo, la prevista “recognitio” da parte della Santa Sede al succitato “Testo unico”, ai sensi del can. 455, §2 del Codice di diritto canonico.

Al riguardo, mi prego di significarLe che il Santo Padre, alla Cui attenzione è stata sottoposta la menzionata modifica, ne autorizza benevolmente la promulgazione

Mi è gradita l’occasione per confermarmi con sensi di profonda venerazione

Dal Vaticano, 30 luglio 1998

JEAN LOUIS TAURAN
*Segretario per i Rapporti
con gli Stati*

Lettera indirizzata al Card. Camillo Ruini
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Promulgazione della delibera

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 412/99

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLIV Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 18 al 22 maggio 1998, ha esaminato il problema dell'assistenza religiosa ai fedeli immigrati in Italia e ha approvato con la prescritta maggioranza qualificata la delibera circa *"l'inserimento nel sistema corsivo del sostentamento del clero dei sacerdoti stranieri che svolgono il ministero a favore dei loro connazionali immigrati in Italia"*.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita "recognitio" della Santa Sede, in data 15 febbraio 1999, con lettera n. 6304/98/RS del Cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano, in conformità al can. 455, §3 del Codice di diritto canonico e ai sensi dell'art. 27/f dello Statuto della C.E.I., promulgo la delibera allegata al presente decreto, stabilendo che tale promulgazione venga fatta mediante la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana".

Ai sensi dell'art. 16, §3 dello Statuto della C.E.I. stabilisco altresì che la delibera promulgata entri in vigore a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 27 marzo 1999

+ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO Card. RUINI
*Vicario di Sua Santità
per la diocesi di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana*

Testo della delibera*

La XLV Assemblea Generale

- CONSIDERATA l'opportunità di dare una risposta efficace alla domanda di assistenza religiosa ai fedeli immigrati mediante il ministero di sacerdoti della stessa nazionalità;
- VISTA la delibera C.E.I. n. 58,
- VISTO il can. 455 del Codice di diritto canonico;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle *Norme* approvate con il Protocollo 15 novembre 1984,

delibera

di inserire nell'art. 1, §1, della delibera n. 58 "*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*" la seguente disposizione:

- «m) i sacerdoti secolari o religiosi non aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, i quali, su mandato scritto del proprio Vescovo diocesano e del Vescovo che li accoglie e, se religiosi, con l'assenso del Superiore competente, ottenuto un titolo abilitante all'esercizio del ministero in Italia dalla "Commissione Ecclesiale per le Migrazioni" della C.E.I., svolgono il ministero, a livello diocesano o interdiocesano, a favore dei loro connazionali immigrati in Italia».

* Integrazione della delibera n. 58, in Notiziario C.E.I./1991, art. 1, §1, p. 148.